

**AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI:
MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL BIENNIO FORMATIVO 2010-2012**

UTILIZZO DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA

Al fine di permettere alle Province e alla Regione una visibilità completa dei dati sui corsi avviati, nonché un monitoraggio delle risorse finanziarie impiegate per lo svolgimento degli stessi, è necessario che le procedure informatizzate (CITRIX e Sistema Piemonte) vengano utilizzate costantemente da parte degli enti fruitori, e che per le attività formative iniziate si inseriscano tutti i dati richiesti dalle procedure allo scopo di completare l'iter e raggiungere lo STATO CORSO 60 (RENDICONTO).

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 – 3672 del 2/08/2006 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali...omissis..” si sono approvate un insieme di regole che governano la descrizione dei profili professionali per competenze, la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi, il riconoscimento dei crediti, le prove di valutazione e la certificazione finale dei percorsi formali e le modalità di riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, sino alla loro registrazione sul libretto formativo per il cittadino.

L'intento regionale, in piena sintonia con le Raccomandazioni UE, è quello di garantire il diritto della persona al riconoscimento e valorizzazione delle proprie competenze, ovunque acquisite, e il conseguente dovere dei sistemi e delle istituzioni ad assicurare tale diritto, salvaguardando l'unitarietà della persona.

Alla luce di quanto sopra illustrato, con riferimento al biennio formativo 2010/2012, si ritiene che per i corsi di formazione di base O.S.S. (1.000 ore), i corsi per Direttore di Comunità Socio Sanitaria (112 e 212 ore), approvati e finanziati dalle Province attraverso l'utilizzo di fondi regionali messi a disposizione mediante la Direttiva Socio Assistenziale, sia **obbligatorio** da parte degli enti fruitori utilizzare le procedure on-line previste (“LIBRA” – “Collegamenti” e “FP Compid”) per la compilazione della “scheda percorso formativo”, ciò allo scopo di ricondurre le procedure utilizzate per tale Direttiva a modalità condivise e riconoscibili.

Maggiori indicazioni e precisazioni sull'utilizzo delle procedure on-line previste, nonché sulle modalità di valutazione dei progetti formativi, saranno contenute nell'atto dirigenziale che successivamente ci si riserva di adottare, al fine di dare informazioni tecniche agli enti/agenzie formative che attiveranno i relativi percorsi di formazione finanziati.

Le Province, nell'emanazione delle disposizioni di dettaglio, definiranno le modalità di gestione e controllo amministrativo delle attività formative per il biennio in oggetto, dando indicazioni sull'uso degli applicativi nelle diverse fasi del procedimento.

CARATTERISTICHE DEI CORSI

Per l'ammissione ai finanziamenti, i progetti formativi dei corsi dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- Obiettivi generali e specifici,
- destinatari,
- requisiti di ammissione degli allievi,
- U.F. (unità formative – descrizione per competenze ed attività per i profili standard),
- monte ore e durata del corso,
- modalità didattiche ed organizzative,

- modalità di valutazione degli allievi,
- reperimento e requisiti dei docenti,
- specificazione se l'intervento formativo viene gestito direttamente dall'ente gestore istituzionale dei servizi sociali, o in convenzione con agenzie formative o da Agenzie Formative,
- preventivo di spesa dettagliato nelle voci di costo ammissibile.

In particolare:

1) I corsi di formazione di base per O.S.S. devono essere conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia, contenute nella D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso ai corsi di formazione, fatto salvo per il requisito della disoccupazione non previsto per i corsi oggetto del presente provvedimento, si rinvia alle indicazioni contenute su Modelli (a.f. 2009/2010) della Direttiva Mercato del Lavoro, in particolare nell'Allegato 5 (Linee guida per i corsi del settore socio sanitario e servizi educativi), scaricabile dal sito regionale: <http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/index.htm>.

Il progetto dovrà essere corredato da un'analisi occupazionale di massima per gli operatori qualificati, sia per il settore sociale che per quello socio-sanitario.

Ai corsi di base O.S.S. potranno accedere anche coloro che sono in possesso della qualifica di ADEST o di altre qualifiche affini, rilasciate da altre regioni e riconosciute equivalenti alla qualifica di ADEST dalla Regione Piemonte. Per costoro sarà possibile il riconoscimento di un credito formativo in ingresso, previa valutazione delle competenze già acquisite, sulla base delle modalità e dei criteri previsti dal documento stilato dalla Commissione tecnica regionale - Socio sanitaria e servizi educativi - organo tecnico di supporto al Settore regionale Standard Formativi, contenente le "Linee guida transitorie per la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi in ambito socio-sanitario", pubblicato sia sul sistema Vasi Comunicati, nell'area INTERCOMMISSIONI (http://www.regione.piemonte.it/sez_tem/formaz_lav/vasicomunicanti/), sia sul sistema Collegamenti (<http://www.collegamenti.org>), alla voce MATERIALI.

Oltre a quelli richiesti dagli enti gestori istituzionali dei servizi sociali direttamente sui fondi di cui al presente atto potranno anche essere finanziati i corsi approvati ma non finanziati dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) - Direttiva Disoccupati.

I corsi in graduatoria, approvati ma non finanziati, potranno essere attivati, a spese dell'ente che ha presentato l'istanza di finanziamento o del Servizio/Presidio che ha segnalato il fabbisogno formativo, previo riconoscimento del corso da parte della Provincia competente, ai sensi dell'art. 14 L.R. 63/95, secondo le regole indicate al punto seguente "Corsi autofinanziati".

Allo scopo di rispondere al fabbisogno formativo espresso dal territorio, con particolare riferimento alla formazione di base O.S.S., ogni Provincia dovrà raccordarsi con i Settori della Formazione Professionale (M.D.L.) per garantire un gettito formativo adeguato dei corsi alle reali esigenze del territorio.

Ai fini di un'attenta programmazione a livello decentrato, sarà cura di ciascuna Provincia, con la collaborazione degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali, attivare una ricognizione sul territorio relativamente agli operatori occupati nei servizi/presidi privi della qualifica professionale di O.S.S. Con riferimento a tali operatori, si potrà prevedere una specifica formazione di base O.S.S. (1.000 ore), con modalità gestionale articolata su due anni formativi.

Per tale specifica formazione, si prevedono i seguenti criteri:

- l'istanza di finanziamento del progetto formativo, dovrà essere corredata da:
 - dettagliata analisi del fabbisogno formativo svolta dall'ente gestore istituzionale dei servizi sociali, competente territorialmente;
 - dichiarazione nella quale la struttura/e e/o servizio/i attesti che ha svolto tutte le procedure previste per il reperimento di personale qualificato e che questa ricerca ha dato esito negativo. La struttura/e e/o servizio/i deve dichiarare

altresi l'impegno a non assumere più personale privo del prescritto titolo professionale e ad accordare agli operatori interessati i benefici contrattuali previsti per la formazione;

- ai fini dell'ammissione ai corsi, gli operatori dovranno possedere almeno un'anzianità di servizio pari a un anno, debitamente documentata e maturata entro la data di presentazione dell'istanza di finanziamento;
- gli operatori interessati a tale formazione dovranno sottoporsi alla prova d'ammissione in ingresso strutturata in una prova scritta ed un colloquio mirante alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi al lavoro dell'OSS, quali le capacità di comunicazione e di relazione e la sensibilità alle problematiche socio - sanitarie. Potranno essere predisposti altri approfondimenti circa l'esperienza maturata;
- con riferimento allo stage, si potranno riconoscere n. 100 ore nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dall'operatore interessato alla formazione. In termini progettuali, le ore riconosciute in attività lavorativa saranno considerate tirocinio lavorativo, e pertanto dovranno prevedere un progetto di tirocinio, l'individuazione di un responsabile di tirocinio, la predisposizione delle schede di valutazione, ecc...
- nel caso in cui le strutture/servizi decidano di mettere a disposizione fondi propri per la formazione di tali operatori, le Province potranno prevedere, in sede di valutazione, l'attribuzione di un punteggio di priorità ai fini dell'approvazione dell'istanza di finanziamento. Le Province potranno, altresì, assegnare un punteggio di priorità assoluta ai fini dell'approvazione dell'istanza, qualora le spese per la formazione siano a carico delle strutture/servizi per una percentuale superiore al 50% dei costi complessivi;
- allo scopo di garantire una più accurata analisi dei fabbisogni formativi, saranno possibili accordi tra diversi Enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di raggiungere un numero minimo di allievi pari a 25 unità per ciascuna attività formativa approvata e finanziata, nel rispetto dei criteri sopraindicati.

2) I corsi di formazione per occupati, diretti al conseguimento della specializzazione per Direttore di Comunità socio sanitaria di 112 ore - tipologia A) e di 212 ore – tipologia B) devono essere conformi alle specifiche disposizioni regionali contenute nella D.G.R. n. 35 – 9199 del 14/07/2008, nonché secondo le modalità e i criteri previsti dagli allegati B) e C) del presente atto.

3) I corsi di aggiornamento/formazione permanente devono essere conformi agli obiettivi di cui alla L.R. 1/2004 ed alla L. 328/2000 e possedere, inoltre, i seguenti requisiti aggiuntivi a quelli generali sopra richiamati:

- durata corsuale non inferiore a 24 ore e non superiore a 180;
- programmazione ed organizzazione del corso a cura dell'Ente gestore istituzionale dei servizi sociali, anche in caso di convenzione con agenzie formative esterne;

Con riferimento a tali corsi, ciascuna Provincia potrà stabilire, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dagli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali, priorità diverse in relazione alla specifica realtà territoriale e dei servizi a livello provinciale.

Le Province, in linea con il loro ruolo di Ente di programmazione intermedio e soggetto di programmazione decentrata delle politiche regionali, possono promuovere la realizzazione di progetti per attività formative denominate di "Vasta Area", riguardanti gli operatori sociali occupati nei diversi servizi inerenti il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio. Per progetti di Vasta Area s'intendono quelle azioni formative di interesse provinciale che "riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" (art. 19 D.Lgs. n. 267/2000) che coinvolgono le singole comunità professionali, le équipes multiprofessionali e più in generale tutti i soggetti istituzionali e non, che in esso vi operano. La realizzazione di tali progetti vuole, da un lato, essere una risposta all'esigenza di ottimizzare le risorse disponibili con la capacità di

migliorare la qualità della risposta formativa, dall'altro, creare momenti di confronto e di sinergie tra gli operatori sulle tematiche affrontate che superino i confini amministrativi degli enti.

A tali percorsi formativi possono partecipare operatori sociali di Province diverse da quella organizzatrice, purché tra esse avvenga un adeguato scambio di comunicazioni.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 17/R "Regolamento regionale recante disposizioni attuative della L.R. 29 maggio 2009, n. 16 – Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio" e sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento deliberativo di attuazione che successivamente sarà approvato, potranno essere destinatari delle attività di formazione permanente e di aggiornamento anche il personale dei centri e le altre figure coinvolte nel progetto del servizio.

Visti gli interessi sovrazonali, tali attività formative potranno essere oggetto di progetti di "Vasta area" e coinvolgere diverse tipologie di operatori.

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e sulla base di un'attenta rilevazione dei bisogni formativi specifici, previo accordo tra le Province e gli Enti gestori dei servizi sociali competenti, potranno essere attivati corsi sovraprovinciali.

Facendo seguito al Regolamento approvato, con deliberazione n. 074 del 24 ottobre 2009, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (C.N.O.A.S.) sulla sperimentazione della formazione continua degli assistenti sociali e alle norme di attuazione contenute nelle Linee guida operative stilate dallo stesso C.N.O.A.S. in data 8 aprile 2010, si precisa quanto segue.

Con l'adozione degli atti di cui sopra, nel triennio di sperimentazione 2010 – 2012, gli assistenti sociali iscritti all'Albo hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale attraverso percorsi di formazione continua, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell'attività professionale esercitata dalla figura dell'assistente sociale.

Allo scopo di permettere agli assistenti sociali operanti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di far valere la loro partecipazione alle attività formative, autorizzate e finanziate dalle Province nell'ambito della presente Direttiva, quali eventi formativi potenzialmente riconoscibili ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dal Regolamento di cui sopra, gli enti provinciali per i corsi di "area vasta" e gli enti titolari della formazione attiveranno le procedure previste, concordate con il Consiglio regionale degli assistenti sociali, per consentire il riconoscimento dei crediti formativi agli utenti dei corsi, secondo le modalità e i requisiti previsti dalle linee guida per la sperimentazione del regolamento sulla formazione continua.

Entro il termine tassativo di **6 mesi** dall'autorizzazione provinciale, l'Ente gestore istituzionale dei servizi sociali/Agenzia Formativa deve iniziare l'attività didattica del corso. Le attività formative potranno essere attivate solo a seguito della comunicazione ufficiale di inizio corsi, da effettuarsi esclusivamente tramite l'apposito servizio WEB regionale. La deroga a tale termine può essere concessa solo qualora l'Ente gestore istituzionale/Agenzia Formativa comunichi alla Provincia le valide motivazioni che ne hanno impedito l'attivazione e dove venga precisato l'impegno alla realizzazione dello stesso entro e non oltre **tre mesi** dalla data di proroga richiesta. Nel caso in cui, sia decorso il termine di sei mesi e non sia pervenuta dall'Ente gestore istituzionale dei servizi sociali/Agenzia Formativa alcuna comunicazione, l'autorizzazione all'attivazione del corso **DECADE**. In quest'ultimo caso è ammessa, comunque, la possibilità per l'Ente gestore istituzionale dei servizi sociali/Agenzia Formativa di presentare una nuova istanza di finanziamento.

Di norma possono iscriversi ai corsi tutti gli allievi che lavorano/risiedono all'interno del territorio **regionale**. Ogni Ente dovrà dare priorità agli operatori occupati nei servizi sociali e nell'area socio - sanitaria/residenti presso il proprio territorio.

Le procedure per la selezione delle domande di partecipazione sono a carico degli Enti gestori istituzionali/Agenzie Formative che attivano i corsi.

Con riferimento ai percorsi di formazione per O.S.S. e per Direttore di Comunità Socio Sanitaria, al termine dell'esame finale sarà rilasciato l'attestato di qualifica professionale/Specializzazione,

secondo i modelli predisposti d'intesa dalla Regione Piemonte e dalle Province, mediante l'utilizzo del Servizio WEB "Gestione e certificazioni e attestazioni".

Per i corsi di aggiornamento/formazione permanente è previsto il rilascio di un attestato di frequenza che può essere consegnato dall'ente gestore del corso o utilizzando i modelli predisposti dalla Regione Piemonte e dalle Province.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento dei corsi di formazione dovranno essere presentate dagli enti gestori/Agenzie Formative beneficiari in carta semplice, firmate dal legale rappresentante dell'ente, utilizzando lo schema della modulistica concordata dal gruppo tecnico Province/Regione, messa a disposizione attraverso l'apposito software.

Alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata copia del provvedimento amministrativo, il progetto formativo ed il preventivo di spesa articolato nelle voci di costo.

Ad esclusione dei corsi di aggiornamento/formazione permanente, per i quali si prevede – ai fini progettuali – l'utilizzo di uno schema di riferimento, denominato "Progetto formativo" e scaricabile dal sito regionale, per i corsi di cui ai punti 1) "O.S.S. base" e 2) "Direttore di comunità socio-sanitaria" del presente allegato, è necessario che alla domanda di finanziamento venga allegata la progettazione didattica (predisposta mediante l'utilizzo dell'applicativo FPCOMPID), sulla base delle modalità che saranno precisate con successivo atto dirigenziale, mutate dalle indicazioni operative già precedentemente fornite con determinazione dirigenziale n. 273 del 7/08/2009 per l'utilizzo delle procedure inerenti la Direttiva socio assistenziale – a.f. 2009/2010.

La domanda dovrà pervenire alle Province, competenti per territorio, entro il termine dalle stesse stabilito, possibilmente in accordo con le altre Province e con la Regione Piemonte.

PARAMETRI DI SPESA

I parametri di spesa per il finanziamento dei corsi sono stati costruiti avendo come riferimento le modalità utilizzate per la definizione dei preventivi di spesa dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in particolare nell'ambito della Direttiva annuale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione.

Si è cioè individuato un **parametro (A)**, predeterminato in sede di analisi dei costi e diversificato rispetto alla diversa tipologia dei corsi, comprensivo di tutte le spese, ritenute essenziali, sulla base del quale calcolare il massimo importo finanziabile, in relazione ad un **valore atteso allievi (B)**.

Tale **valore atteso allievi**, inteso come il numero di allievi atteso al termine del percorso formativo, rappresenta un parametro di riferimento sulla base del quale calcolare il finanziamento ammesso. In particolare, vista l'alta richiesta di formazione per l'Operatore socio sanitario (1.000 ore) espressa dal territorio, di norma il numero degli allievi per corso non può essere inferiore a 25. La composizione di classi con numeri inferiori devono essere motivate e concordate con le Province.

Nei casi di inserimento di allievi ai quali vengono riconosciuti dei crediti formativi in ingresso non superiori ad 1/3 delle ore del corso, questi potranno rientrare nel **valore atteso** solo se avranno frequentato almeno 2/3 delle ore corso residue, calcolate a partire dalla data del loro inserimento.

Nei casi in cui il credito formativo riconosciuto sia superiore ad 1/3 delle ore corso, saranno calcolate a rendiconto solo le ore residue frequentate. Sono fatte salve le regole più restrittive per le assenze consentite nei corsi di base per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.).

Il massimo importo finanziabile, per i corsi indicati nella tabella sottostante, viene calcolato, pertanto, nel modo seguente:

PARAMETRO A X N. ORE CORSO X VALORE ATTESO ALLIEVI (PARAMETRO B)

Nello specifico i massimali di spesa, per tipologia di corso, sono i seguenti:

TIPO DI CORSO	PARAMETRO A	N. ORE	PARAMETRO B	TETTO MASSIMO IN EURO
FORMAZIONE DI BASE OSS	4,45	1.000	18	80.100,00
DIRETTORE DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA – TIPOLOGIA A)	13,60	112	14	21.324,80
DIRETTORE DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA – TIPOLOGIA B)	12,00	212	14	35.616,00

Per quanto riguarda, invece, i **CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE PERMANENTE** (per una durata corsuale, come si è detto, non inferiore a 24 e non superiore a 180 ore) il tetto massimo finanziabile viene stabilito in **€ 26.850,00**.

I costi ammissibili devono essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dal beneficiario del finanziamento.

I costi reali si distinguono in costi “diretti” ed “indiretti”. I costi sono “diretti” quando direttamente connessi all’operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l’operazione finanziata.

I costi sono “indiretti” quando non sono e non possono essere direttamente connessi ed imputabili all’operazione, poiché collegati alle attività generali attuate dal beneficiario del finanziamento (es. spese per personale amm.vo, spese per telefono, acqua, elettricità....).

Per quanto riguarda la natura dei costi ammissibili si precisa che le voci di costo sono articolate nelle seguenti macrovoci di spesa, che dovranno essere previste sia in fase di preventivo che di rendicontazione.

Per quanto concerne i costi diretti, si riportano nella tabella sottostante le relative voci di spesa che concorrono alla formazione di tali costi:

COSTI DIRETTI
<p>a) <u>PREPARAZIONE</u> Riguardano ad es. le spese per l’ideazione e la progettazione dell’intervento formativo, la pubblicizzazione e la promozione dello stesso, la selezione e l’orientamento dei partecipanti e l’elaborazione del materiale didattico.</p>
<p>b) <u>REALIZZAZIONE</u> Vi rientrano ad es. le spese relative alla docenza, codocenza, tutoraggio, a quelle riferite ai costi per trasferte, al vitto ed alloggio per il personale docente, all’utilizzo dei locali ed attrezzature, al materiale di consumo, agli esami finali, alle visite mediche (rilascio del certificato di idoneità sanitaria per l’ammissione ai corsi di base O.S.S).</p>
<p>c) <u>DIFFUSIONE DEI RISULTATI</u> Si tratta, indicativamente, delle spese per incontri e seminari, elaborazioni reports e studi, pubblicazioni. Tali spese si ritengono ammissibili qualora l’attivazione dei corsi risultino particolarmente innovativi e, pertanto, l’ente gestore/Agenzia Formativa ritiene di dare evidenza con seminari o pubblicazioni.</p>

d) DIREZIONE E CONTROLLO

Vi rientrano le spese relative ad es. alla direzione, al coordinamento, alla segreteria didattica.

e) COSTI INDIRETTI

Vi rientrano ad es. le spese per il personale amministrativo – se specificatamente incaricato a svolgere mansioni amministrative inerenti l'attività di formazione, oneri diversi di gestione.

f) COFINANZIAMENTO PRIVATO (qualora sia prevista una compartecipazione ai costi complessivi del corso)

Per le tipologie corsuali, di cui ai punti 1) "O.S.S. base" e 2) "Direttore di comunità socio sanitaria" del presente allegato, si ritiene che al fine di adeguarsi il più possibile alle modalità e ai criteri definiti dal sistema regionale della formazione professionale, gli enti gestori/Agenzie Formative debbano ricondurre nella macrovoce "Realizzazione" - sia in fase di preventivo che di rendicontazione delle spese - i costi ritenuti ammissibili per un importo minimo non inferiore al 50% del finanziamento complessivo ammesso. Mentre, per quanto riguarda i costi indiretti, l'importo ritenuto ammissibile non potrà essere superiore al 20% del costo totale del progetto. Mentre, per i corsi di aggiornamento/formazione permanente, qualora le Province lo ritengano opportuno, potranno essere introdotti dei massimali di spesa diversi da quelli summenzionati.

Per quanto concerne la natura dei costi ammissibili per i corsi di aggiornamento/formazione permanente, sarà facoltà di ciascuna Provincia indicare nei propri bandi quali costi saranno riconosciuti nell'ambito delle macrovoci di spesa sopraindicate.

Si segnala, inoltre, che le Province potranno non riconoscere in sede di valutazione dei progetti presentati per l'a.f. di riferimento, nell'ambito dei costi ammissibili, i costi relativi all'ideazione e alla progettazione dell'intervento formativo, qualora siano stati già riconosciuti e finanziati in progetti presentati in precedenti anni formativi, con contenuti sostanzialmente identici.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per una maggiore uniformità nell'analisi dei progetti formativi, le domande presentate in tempo utile saranno valutate prendendo come riferimento le modalità e i criteri definiti nel documento tecnico, successivamente adottato con atto dirigenziale.

In base al numero di progetti presentati ed alle esigenze organizzative, potrà essere nominata una commissione di valutazione che svolge le funzioni di giudizio e di elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione dei fondi, avvalendosi del supporto di valutatori tecnologici e metodologici già impiegati per la valutazione di progetti analoghi, finanziati su altre Direttive. Al termine della fase di valutazione il lavoro elaborato viene approvato con determinazione dirigenziale o con deliberazione della Giunta a seconda delle modalità utilizzate dalle Province.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione della prima quota, quale acconto del finanziamento ammesso, nella misura del 50% dei costi riconosciuti, dovrà avvenire a seguito della comunicazione di avvio del corso da parte dell'ente gestore istituzionale dei servizi sociali/Agenzia Formativa.

Il saldo sarà erogato a corsi ultimati e rendicontati.

Il rendiconto delle spese sostenute dovrà pervenire agli enti provinciali entro **sei mesi** dalla conclusione del corso, ossia dalla data dell'esame finale. Le domande di saldo, a carico degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali/Agenzie Formative, potranno essere presentate durante tutto l'anno, corredate dalla relazione tecnica e dalla rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta da ogni Provincia.

Le relative liquidazioni verranno effettuate secondo i termini fissati da ciascuna Provincia.

Qualora tali modalità siano in contrasto con il proprio regolamento contabile, la Provincia interessata provvederà a stabilire modalità di erogazione dei finanziamenti diverse, sulla base del regolamento stesso, provvedendo a darne opportuna comunicazione agli enti gestori istituzionali dei servizi sociali ed alle Agenzie Formative.

CORSI AUTOFINANZIATI

Possono essere attivati corsi di formazione diretti all'ottenimento dei titoli professionali di O.S.S. e di Direttore di Comunità socio sanitaria, senza oneri a carico delle Province, purché vengano seguite le seguenti regole:

- i corsi di formazione di base per O.S.S. e per Direttore di Comunità socio sanitaria dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia, ai sensi rispettivamente della D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002, della D.G.R. n. 35 – 9199 del 14/07/2008, nonché secondo le modalità e criteri definiti dagli allegati B) e C) del presente provvedimento;
- tali corsi saranno soggetti alle procedure già in atto da parte delle Province per il riconoscimento delle attività formative, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 63/1995;
- la Provincia, esaminata la richiesta di finanziamento, che dovrà prevedere l'avvallo da parte dell'ente gestore istituzionale dei servizi sociali, con riferimento al progetto formativo e all'analisi dei fabbisogni formativi, provvede con un atto dirigenziale al riconoscimento del corso ed al rilascio dell'attestato di qualifica/specializzazione;
- nessun onere potrà essere posto a carico del singolo allievo, nemmeno a titolo di autofinanziamento da parte dei soci di cooperative: tale condizione sarà esplicitata dall'ente gestore/Agenzia Formativa nel provvedimento di richiesta di riconoscimento alla Provincia;

Il mancato rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di riconoscimento potrà comportare la revoca del riconoscimento stesso.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CORSI

L'esercizio del ruolo programmatico e gestionale delle Province comprende, inevitabilmente, l'esercizio di una specifica funzione di monitoraggio e controllo sul buon andamento sia dell'attività programmatica espressa dai soggetti del territorio, delle singole attività formative realizzate e rendicontate che di un uso razionale e qualificato delle risorse economiche annualmente impegnate. E' indubbio che il monitoraggio dei processi di gestione di fondi pubblici dovrebbe garantire il corretto utilizzo da parte dei soggetti gestori istituzionali dei servizi sociali/Agenzie Formative delle risorse assegnate preferibilmente laddove siano realmente impiegate in tempo utile e con un buon rapporto costi/benefici in termini di qualità dell'offerta didattica e delle aumentate competenze degli operatori sociali. In tal senso, fatte salve le considerazioni ed i criteri delineati in precedenza, saranno definiti successivamente, sulla base dei dati definitivi relativi ai corsi attivati e ultimati, alcuni strumenti di penalizzazione, che potranno essere presi in considerazione in sede di valutazione ed approvazione dei progetti formativi.

Ai fini della programmazione regionale, la Regione Piemonte utilizza l'esito del monitoraggio svolto da ciascuna Provincia.